



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia

**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937



Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 189

Roma, 30 dicembre 2009

Si trasmettono le notizie pubblicate dal MEF in ordine alle ritenute erariali.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)**

Le Ritenute erariali

Per ritenute erariali si intende l'insieme delle trattenute mensili aventi natura fiscale operate dal Service Personale Tesoro (SPT) sui redditi di lavoro dipendente erogati ai lavoratori amministrati. In sede di elaborazione della rata mensile SPT provvede, infatti, alla determinazione dell'imponibile fiscale (dato dal compenso lordo diminuito del totale delle ritenute previdenziali) e al calcolo delle imposte dovute.

- [IRPEF \(Imposta sul reddito delle persone fisiche\)](#)
- [Addizionale regionale e comunale](#)

Ad esclusione dell'IRPEF che è calcolata su base mensile a titolo d'acconto d'imposta, le ritenute per addizionale sono calcolate in sede di [conguaglio fiscale](#) effettuato normalmente nel mese di febbraio successivo all'anno di riferimento. Sulle competenze mensili al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali SPT provvede alla determinazione e al versamento dell'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) totalmente a carico del datore di lavoro.

IRPEF - Imposta sul reddito delle persone fisiche

L'IRPEF che dal mese di Gennaio 2007 ha sostituito l'IRE, è un'imposta fondamentale del nostro sistema tributario, è personale, diretta, progressiva e colpisce il reddito complessivo percepito.

Le aliquote vigenti sono le seguenti:

| Imposta sul reddito | |
|---------------------|-------------------------|
| ALIQUOTE | SCAGLIONI DI REDDITO |
| 23% | da 0 a 15.000 Euro |
| 27% | da 15.001 a 28.000 Euro |
| 38% | da 28.001 a 55.000 Euro |
| 41% | da 55.001 a 75.000 Euro |
| 43% | oltre 75.000 Euro |

L'IRPEF, trattenuta mensilmente sui compensi erogati a titolo d'acconto, viene evidenziata nel cedolino nella sezione "*Dettaglio ritenute fiscali*", dove sono riportate anche le aliquote applicate. Gli arretrati relativi l'anno corrente e la tredicesima mensilità, sono tassati sulla base dell'aliquota massima. Gli eventuali arretrati relativi ad anni precedenti, sono sottoposti a tassazione separata applicando l'aliquota media del biennio.

Detrazioni di imposta

Detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR)

Le detrazioni per lavoro dipendente sono un beneficio fiscale a favore dei dipendenti perché riducono l'IRPEF trattenuta in busta paga.

Sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, vengono applicate le aliquote previste per i diversi scaglioni.

Una volta determinato l'importo di IRPEF lorda vengono detratte le detrazioni spettanti.

Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR)

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni all'imposta lorda. Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2007 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

i seguenti altri familiari:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Detrazioni per canoni di locazione

La Legge finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24/12/2007, art. 1, comma 9) ha modificato ed integrato la disciplina [dell'art. 16 del T.U.I.R.](#) (DOC - 34 kb), introducendo due nuove detrazioni Irpef per i contribuenti che prendono in locazione l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

In particolare sono state introdotte due nuove ipotesi di detrazioni di imposta in favore dei conduttori (inquilini):

la prima riguarda i contribuenti che conducono in locazione l'abitazione principale con un contratto stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 (nuovo comma 01 dell'art. 16 TUIR).

La seconda riguarda i giovani di età tra i 20 e 30 anni che conducono in locazione l'abitazione principale con un contratto stipulato ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 (nuovo comma 1-ter dell'art. 16 TUIR).

Rimangono applicabili le altre detrazioni d'imposta già disciplinate dall'art. 16 del T.U.I.R.:

inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, qualora il contratto di locazione sia stato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 o art. 4, commi 2 e 3 della Legge 9/12/1998, n. 431, cosiddetti contratti "Concordati" (comma 1 dell'art. 16 TUIR).

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo, conducendovi in locazione l'abitazione principale, a condizione che il Comune di nuova residenza disti almeno cento chilometri dal precedente sia in un'altra Regione (comma 1-bis dell'art. 16 TUIR).

L'ammontare delle detrazioni spettanti varia ed è graduato in ragione del reddito complessivo del contribuente, previsto dall'art. 16 TUIR.

Addizionale regionale e comunale

Sul reddito complessivo imponibile, SPT calcola anche le addizionali regionali e comunali secondo le seguenti modalità. Per individuare l'aliquota da applicare ai fini dell'addizionale regionale viene fatto riferimento alla regione in cui il dipendente amministrato ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio.

A fini dell'addizionale comunale, in seguito alle novità introdotte dalla legge finanziaria 2007, per individuare l'aliquota da applicare viene fatto riferimento al comune in cui il dipendente amministrato ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell'anno precedente a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio. Le aliquote sono determinate con delibera dei comuni e delle regioni e sono pubblicate sul sito: www.finanze.it. Le addizionali dovute da ciascun dipendente sono trattenute sullo stipendio dal mese di marzo al mese di novembre. Solo per l'addizionale comunale, dall'anno 2007, è previsto un acconto per l'anno successivo pari al 30% del totale dell'imposta dovuta.

Sono così distinte nel cedolino del dipendente:

- Addizionale regionale: codice A + Codice regione (es. codice addizionale Lazio A08 Lazio)
- Addizionale comunale: codice C11
- Acconto addizionale comunale: codice CC0

Conguaglio fiscale

Entro il mese di febbraio l'Ufficio che liquida il trattamento principale è tenuto ad effettuare il conguaglio tra le ritenute d'acconto mensilmente operate e l'imposta effettivamente dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti erogati (somme fondamentali e accessorie) nell'anno precedente.

Dalle operazioni di conguaglio potrà risultare:

- un credito a favore del dipendente, se l'imposta complessivamente dovuta è inferiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga; in questo caso le maggiori ritenute applicate nell'anno sono rimborsate direttamente al dipendente amministrato nel mese di febbraio
- un debito, se l'imposta complessivamente dovuta è superiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga; in tal caso le ritenute a debito sono trattenute nel cedolino del mese del conguaglio.

Per il personale in servizio ma per il quale lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio non è stato emesso per varie motivazioni (part-time verticale, aspettativa, ecc.) l'eventuale conguaglio a debito viene indicato nel CUD al punto 62 - IRPEF da versare all'erario da parte del dipendente; mentre le risultanze a credito vengono corrisposte con emissione speciale effettuata generalmente entro il mese di giugno dell'anno in corso.

In sede di conguaglio fiscale vengono determinate le ritenute addizionali a carico del dipendente e viene effettuato anche il conguaglio contributivo.

Per consentire l'elaborazione del conguaglio fiscale, gli Uffici che erogano i trattamenti accessori hanno l'obbligo di comunicare al sostituto d'imposta e quindi ad SPT, entro e non oltre la scadenza del 12 gennaio dell'anno successivo, le somme liquidate ai dipendenti amministrati.

Al fine di garantire la trasmissione dei dati inerenti i trattamenti accessori non gestiti direttamente tramite SPTWEB, la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (DCSII) ha realizzato la procedura

Pre1996, che consente l'invio delle informazioni, tramite internet, al Centro di Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo del Tesoro (C.E.S.S.I.) che provvede poi all'elaborazione dei conguagli.